

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4874 del 14/10/2020
Oggetto	Riesame AIA Azienda GEA DEPURAZIONI INDUSTRIALI srl
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4986 del 12/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 24371/2019

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹– L.R. n° 09/15² – Azienda Gea Depurazioni Industriali s.r.l. - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'installazione IPPC di trattamento fisico-chimico di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.1-b) e 5.3-a.2) dell'Allegato VIII, parte II, del D.Lgs. n° 152/2006 e smi), situata in Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), in Via Dell'Agricoltura n° 8 -

LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69", che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006;

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenente i "Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)", gli articoli n° 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n° 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale", n° 29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", n° 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e n° 29-octies "Rinnovo e riesame";

Vista la **Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti**, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per cui, a norma di quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 6 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., è stato disposto il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in oggetto;

Vista la Legge Regionale dell'Emilia- Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 66225 del 26/04/2012, successivamente modificata e integrata con atto P.G. n° 38692 del 11/03/2014, con atto della Città metropolitana di Bologna P.G. n° 100617 del 13/08/2015 e con atti di APRAE DET-AMB-2017-260 del 19/01/2017 e DET-AMB-2018-930 del 21/02/2018;

⁴ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011 "*Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)*";
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1991/2003 "*Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n° 22*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015*", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Determinazione Dirigenziale n° 9114 del 24/05/2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n° 12314 del 24/05/2019, con le quali la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza all'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., ha approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di trattamento rifiuti (categorie 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'azienda Gea Depurazioni Industriali s.r.l. per l'esercizio dell'installazione in oggetto, dalla Provincia di Bologna con l'atto P.G. n° 66225 del 26/04/2012, successivamente modificata e integrata con atto P.G. n° 38692 del 11/03/2014, con atto della Città metropolitana di Bologna P.G. n° 100617 del 13/08/2015 e con atti di APRAE DET-AMB-2017-260 del 19/01/2017 e DET-AMB-2018-930 del 21/02/2018;

Vista l'istanza⁵ di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e inerente alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, presentata in data 14/10/2019 dall'azienda Gea Depurazioni Industriali s.r.l., sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), relativa all'attività di

⁵ Istanza presentata sul Portale IPPC in data 14/10/2019 e assunta agli atti con protocollo PG/2019/165640 del 28/10/2019;

trattamento fisico-chimico di rifiuti pericolosi e non pericolosi svolta nell'installazione situata in Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), in Via Dell'Agricoltura n° 8;

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, i riferimenti relativi all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore di trattamento fisico-chimico di rifiuti sono costituiti da:

- *Decisione di esecuzione UE 2018/1147⁴ della Commissione Europea del 10 agosto 2018*, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

e che per gli aspetti riguardanti i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e per la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", i riferimenti sono costituiti da:

- il "*Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions*" (edizione di luglio 2018);

Dato atto che:

- in data 19/02/2020, si è svolta la 1^a Seduta della Conferenza dei Servizi⁶, finalizzata all'illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;
- ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n° 21/2004 e s.m.i e dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., in data 21/02/2020, è stata trasmessa la richiesta⁷ di integrazioni al Gestore dell'impianto, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- a seguito di proroga⁸ dei termini fissati per la presentazione delle integrazioni, in data 18/06/2020 l'azienda Gea Depurazioni Industriali s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa⁹ richiesta e in data 24/08/2020 ha trasmesso documentazione integrativa volontaria¹⁰;

Dato atto altresì che, in data 14/08/2020, è stato trasmesso¹¹, via PEC, lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore per l'espressione delle proprie controdeduzioni e che l'azienda Gea Depurazioni Industriali s.r.l., in data 03-04/09/2020, ha trasmesso¹² le proprie controdeduzioni e osservazioni in merito, che sono state esaminate e discusse in contraddittorio, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, nel corso dell'incontro in contraddittorio con l'azienda del 25/09/2020, in video collegamento, a seguito del quale il gestore ha inviato ulteriori integrazioni a titolo volontario¹³;

⁶ Convocata con nota PG/2020/19418 del 06/02/2020 e PG/2020/21055 del 10/02/2020 e verbalizzata con nota PG/2020/26999 del 19/02/2020;

⁷ Nota agli atti con protocollo PG/2020/28650 del 21/02/2020;

⁸ Richiesta dal gestore con nota PG/2020/70895 del 14/05/2020 e concessa da ARPAE con nota PG/2020/77729 del 28/05/2020;

⁹ Assunta agli atti con protocollo PG/2020/87905 del 18/06/2020 tramite portale IPPC;

¹⁰ Assunta agli atti con protocollo PG/2020/121259 del 24/08/2020 tramite Portale IPPC;

¹¹ Nota agli atti con protocollo PG/2019/118241 del 14/08/2020;

¹² Assunte agli atti con protocollo PG/2020/126617 del 03/09/2020, PG/2020/127421 del 04/09/2020 e PG/2020/127423 del 04/09/2020 e successivamente caricate anche sul portale IPPC in data 02/10/2020;

¹³ Assunta agli atti con protocollo PG/2020/142483 del 05/10/2020 tramite portale IPPC;

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva¹⁴ della Conferenza dei Servizi del 08/10/2020, è stata condivisa con l'azienda la decisione finale sul rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. A tale seduta della Conferenza dei Servizi, non ha partecipato l'AUSL di Imola per cui, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n° 241/90 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di tale ente, e il Comune di Caste Guelfo di Bologna (BO) per cui risulta acquisito il parere favorevole di competenza¹⁵.

Visto il parere favorevole¹⁶ al rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, espresso da HERA Spa;

Visto il parere¹⁷ di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione;

Dato atto che il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie per il rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per un importo pari a 7.472,50 €, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita¹⁸ dal gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;

Preso atto altresì che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, l'Azienda Gea Depurazioni Industriali s.r.l. risulta iscritta nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;

Considerato che il gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche in caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

Vista la L.R. n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Determina

di rilasciare all'azienda Gea Depurazioni Industriali srl il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'installazione IPPC di trattamento fisico-chimico di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.1-b) e 5.3-a.2) dell'Allegato VIII, parte II, del D.Lgs. n° 152/2006 e smi), situata in Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), in Via Dell'Agricoltura n° 8.

¹⁴ Convocata con nota PG/2020/139585 del 29/09/2020 e PG/2020/144101 del 07/10/2020 e verbalizzata con nota PG/2020/145101 del 08/10/2020;

¹⁵ Assunto agli atti con protocollo PG/2020/118821 del 17/08/2020;

¹⁶ Assunto agli atti con protocollo PG/2020/136261 del 23/09/2020;

¹⁷ Assunto agli atti con protocollo PG/2020/146024 del 09/10/2020;

¹⁸ Assunti agli atti con nota PGB0/2015/10321 del 27/07/2015;

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. l'impianto dovrà essere condotto con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nell'Allegato I ("Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale") al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente AIA;
2. il presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'Azienda:

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
Modifica sostanziale di AIA	Provincia di Bologna P.G. n° 66225 del 26/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> – Autorizzazione all'incremento di 6.000 t/anno della capacità di trattamento dei rifiuti pericolosi con conseguente incremento della capacità complessiva di trattamento dei rifiuti fino a 45.000 t/anno, in seguito alla realizzazione della nuova linea di trattamenti secondari; – Contestuale incremento della portata dello scarico in pubblica fognatura di 10 m³/giorno fino ad una portata complessiva di 100 m³/giorno.
1^ Modifica non sostanziale AIA	Provincia di Bologna P.G. n° 38692 del 11/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> – Inserimento di nuovi codici CER di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'elenco delle tipologie di rifiuti autorizzate; – Esclusione del parametro solfati dal piano di interventi previsto al Paragrafo D.3.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ACQUE SOTTERRANEE.
2^ Modifica non sostanziale AIA	Città metropolitana di Bologna P.G. n° 100617/2015 del 13/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> – Installazione di un secondo sistema di evaporazione a tre stadi e contestuale eliminazione del sistema di trattamento a filtri a sabbia; – Trasferimento degli uffici in Via dell'Agricoltura n°6 con eliminazione del punto di emissione in atmosfera E3 afferente alla caldaia per il riscaldamento degli ambienti di lavoro e produzione di acqua calda sanitaria.
3^ Modifica non sostanziale AIA	ARPAE DET-AMB-2017-260 del 19/01/2017	Modifica d'ufficio al Paragrafo D.3.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI, <i>Tabella 7 – Rifiuti in entrata</i> (inserendo la distinzione rifiuto pericoloso/non pericoloso e lo stato fisico del rifiuto) scaturita dal Rapporto di visita ispettiva.
4^ Modifica non sostanziale AIA	ARPAE DET-AMB-2018-930 del 21/02/2018	Introduzione di una nuova linea di lavorazione dedicata alla gestione dei rifiuti conferiti nell'impianto in cisternette.

3. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
4. il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 1/8/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le

procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii;

5. le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04 e s.m.i.

ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli;

6. tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti;
7. le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, sono poste a carico del gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009;
8. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e);
9. **il termine massimo per il riesame, stabilito dal combinato disposto dal *comma 3, lettera b)* e del *comma 9* dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., è di dodici anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;**
10. a seguito della comunicazione di riesame da parte dell'Autorità Competente, il gestore dovrà presentare **al massimo entro 6 mesi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione**, sul portale web IPPC-AIA, la documentazione necessaria al riesame delle condizioni di autorizzazione, come specificato al comma 5 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
11. ai sensi della D.G.R. n° 1991/2003, per l'esercizio delle attività di trattamento dei rifiuti svolte nell'installazione, il Gestore è tenuto **entro 30 giorni** dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare la garanzia finanziaria richiesta ovvero adeguare tramite appendice quella attualmente in essere, secondo quanto previsto al Paragrafo B.1 dell'Allegato I - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto.

Fino all'accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, le attività di trattamento rifiuti possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA previgente (P.G. n° 66225 del 26/04/2012 e ss.mm.ii.);

12. il Gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne da comunicazione ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
13. la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione;
14. il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale a cura di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
15. sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto;
16. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, esercita i controlli di cui all'art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
17. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
18. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 7 pagine e da n° 2 allegati.

ALLEGATO I: "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda Gea Depurazioni Industriali s.r.l. - Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO)"

"Parere di HERA"

ALLEGATO II: "Confronto con le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti"

la Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

(documento firmato digitalmente)¹⁹

¹⁹Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.